

**TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
NAPOLI**

**RICORRONO**

**I dottori Ludovico LANERO, c.f. LNRLVC74E20839Z, Gaetana Boemio, c.f. BMOGTN79D54A024L, Salvatore LA GATTA, c.f. LGTSVT77L02F839W, Raffaele Bianco, c.f. BNCRFL72R29F839B, Maria ALLOCCA, c.f. LLCMRA59T60I820J, tutti rapp.ti e difesi, per procura in atti dall'Avv. Alessandro BIAMONTE, c.f. BMNLSN70R10F839N, con lo stesso dom.to telematicamente all'indirizzo PEC [alessandro.biamonte@pec.it](mailto:alessandro.biamonte@pec.it), fax 06 94805292, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Cristina LANERO, c.f. LNRMCR71R43F839O,**

**CONTRO**

La Regione Campania, in persona del Presidente p.t.,

**E NEI CONFRONTI**

Dei Dott.

- 1) CHIRICO IRENE, nata il 15/1/1983, pec:  
[irene.chirico.6vgb@na.omceo.it](mailto:irene.chirico.6vgb@na.omceo.it)
- 2) SIMEONE MADDALENA PIA, nata il 22/2/1999, pec:  
[maddalenasimeone@pecprivato.it](mailto:maddalenasimeone@pecprivato.it)
- 3) SCALA MARCO, nato il 18/11/1960, pec:  
[marco.scala.msiw@na.omceo.it](mailto:marco.scala.msiw@na.omceo.it)

**PER L'ANNULLAMENTO**

**A) *In parte qua:***

a) Del **Decreto Dirigenziale n. 55 del 29/11/2024 Dipartimento 50** - Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale U.O.D. 3 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale recante pubblicazione graduatorie e convocazione candidati per assegnazione incarichi vacanti di assistenza primaria a ciclo di scelta, anno 2024, ai sensi dell'articolo 34, comma 18, dell'accordo collettivo nazionale della medicina generale, **pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 83 del 2.12.2024;**

**B) nella parte in cui contempla due separate graduatorie:**

- **allegato A)** per i medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- **allegato B)** per i medici ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.

**C) Nonché nella parte in cui prevede e vada interpretato nel senso che gli incarichi per i medici di cui all'allegato B) vadano conferiti, a prescindere dall'anno di corso e di anzianità, solo dopo l'integrale esaurimento della graduatoria dei medici dell'allegato A), che abbiano lasciato vacanti i posti disponibili, in spregio al comma 19 dell'art. 34 dell'ACN per il quale la graduazione deve, viceversa, avvenire nel rispetto dell'annualità di frequenza del corso.**

**D) Ove e per quanto occorra:**

- Decreto Dirigenziale n. 46 del 27/9/2024 (recante approvazione Bando per l'assegnazione degli incarichi vacanti residui di Assistenza Primaria a ciclo di scelta anno 2024)

Laddove vada interpretato, ai fini dell'assegnazione degli incarichi vacanti, nel senso di subordinare il conferimento degli incarichi ai medici di cui al predetto allegato B) al previo integrale esaurimento della

graduatoria dei medici di cui all'all. A) indipendentemente dalla graduazione secondo l'annualità di frequenza del corso.

**E) e per la conseguente rettifica delle graduatorie finali e della conseguente assegnazione delle sedi *medio tempore* intercorsa.**

### **IN FATTO**

1. – Con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 46 del 29/9/2024 (*“Avvio della procedura per l'assegnazione degli incarichi vacanti residui di medico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta, anno 2024, per i medici in formazione, ai sensi del comma 18, articolo 34 dell'accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale Vigente”*), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 85 del 1° dicembre 2023, è stato dato avvio della procedura di assegnazione incarichi vacanti, stabilendo che l'assegnazione degli stessi sarebbe avvenuta solo a conclusione della procedura di cui al comma 17, del medesimo art. 34.

2. – **Alle procedure hanno preso parte i ricorrenti, rientranti nella categoria di cui all'art. 12 co. 1 D.L. 35/2019** (cd. “decreto Calabria”).

3. – Con successivo **Decreto Dirigenziale n. 55 del 29.11.2024, sono state approvate le graduatorie e convocati i candidati per l'assegnazione, per l'anno 2024, incarichi vacanti di assistenza primaria a ciclo di scelta, anno 2024.**

3.1. – Il Decreto n. 55 reca la pubblicazione di due separati elenchi:

b) **allegato A)** graduatoria dei medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;

c) **allegato B)** graduatoria dei medici ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 (cd. “Decreto Calabria”) – in cui rientrano i ricorrenti – ;

**3.2.** – Per effetto della individuazione dei due separati elenchi, è stata contemplata una procedura che subordina il conferimento degli incarichi dei medici inseriti nell'allegato B) al previo esaurimento della graduatoria A), prescindendo totalmente dalla graduazione secondo l'annualità di corso (*i.e.*: un medico inserito nella graduatoria dell'all. A ed iscritto al primo anno di corso concorrerà all'assegnazione dell'incarico in via prioritaria rispetto a un medico dell'All. B di maggiore anzianità di corso) e ciò nonostante il comma 19 dell'art. 34 dell'ACN disponga che i medici di cui al comma 18 (dunque sia quelli appartenenti alla categoria dell'art. 9 co. 1 D.L. 135/2018 sia quelli di cui all'art. 12 co. 3 D.L. 35/2019 – cd. "Decreto Calabria", che concorrono all'assegnazione degli incarichi resi vacanti dai primi) debbano comunque essere graduati per anno di corso.

**4. – Di qui il presente ricorso affidato ai seguenti motivi in**

#### **DIRITTO**

##### **A) SULLA GRADUAZIONE PER ANNO DI CORSO.**

**1. VIOLAZIONE DELL'ART. 34 co. 19 ACN vigente 28.4.2022. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETA'. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 co. 3 del BANDO APPROVATI CON D. 46/2024.**

**1.1.** La procedura conclusa con i decreti gravati, in uno alle graduatorie finali e alle conseguenti assegnazioni degli incarichi vacanti, sono illegittime nella parte in cui contemplano due separate graduatorie, A) e B), subordinando il conferimento degli incarichi ai medici inseriti nell'allegato B) – ovverosia appartenenti alla categoria di cui all'art. 12 co. 3 D.L. 35/2019 (cd. "Decreto Calabria") – al previo esaurimento della graduatoria A), **prescindendo dalla graduazione per anno di corso dei partecipanti.**

**1.2.** L'art. 34 dell'A.C.N. (Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale) del 28 aprile 2022 (Rep. Atti n. 71/CSR del 28/04/2022),

- al **comma 18** dispone che:

*“18. In caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure di cui ai commi precedenti possono concorrere al conferimento i medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.*

*Successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60”.*

- Il **successivo comma 19** introduce tuttavia un meccanismo riequilibratore, da coordinarsi con il comma 18, che valorizza – coerentemente con il principi di eguaglianza formale, parità di accesso e buon andamento – il dato esperienziale del medico e l’anzianità del suo percorso formativo, statuendo che

*“I medici di cui al comma 18 [cioè, sia quelli dell’art. 9 co. 1 D.L. 135/2018, sia quelli del cd. Decreto Calabria, art. 12 co. 3 D.L. 35/2018, n.d.r.] **sono graduati, nel rispetto dell’annualità di frequenza** del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso”.*

**1.3.** L’interpretazione coordinata, e costituzionalmente orientata, dei due capoversi impone dunque una applicazione della norma dell’A.C.N. in sede di assegnazione delle sedi di cui all’art. 34 che gradui gli assegnatari in funzione dell’annualità di corso, **tenendola però presente ai fini dell’incarico.** Pertanto, per ciascun anno di corso, gli incarichi andranno assegnati sulla base di graduatorie ripartite unicamente **per ciascun anno di corso**, cosicché i medici di cui alla categoria dell’art. 12 co. 3 D.L. 35/2019 concorrano all’affidamento dei posti lasciati vacanti dai medici di cui all’art. 9 co. 1 D.L. 135/2018 **a parità di anzianità di corso con questi ultimi, senza viceversa vedersi postergati a chi abbia minore anzianità di corso, solo perché questi rientra nella categoria dell’art. 9 co. 1.**

**1.4.** Per converso, la previsione di due differenti graduatorie, individuate agli all. A) e B) dei Decreti impugnati, una delle quali (all. B – medici di cui art. 12 co. 3 D.L. 35/1029) sia integralmente subordinata, nell’assegnazione degli incarichi, alla vacanza da parte dei medici rientranti nell’elenco A e indipendentemente dall’anzianità di corso e del dato esperienziale, contravviene alla previsione del comma 19 dell’art. 34 A.C.N., oltre che allo spirito del precetto costituzionale di buon andamento (art. 97) e di parità di accesso (art. 51) nel rispetto del principio di eguaglianza formale che impone la valorizzazione degli elementi oggettivi che connotano il profilo curricolare del candidato. Contravverrebbe a tali principi la preferenza, nell’assegnazione della sede, in favore di un medico, di minore esperienza curricolare e inferiore anzianità di corso.

**1.5.** Coerentemente con la previsione dell’A.C.N. vigente (comma 19 dell’art. 34), anche i Bandi approvati con i D.D. nn. 35 e 36/2023, culminati nei decreti oggi gravati, prevedono, all’art. 1 (rubricato ***“Requisiti per concorrere al conferimento di incarichi vacanti di medico del ruolo unico di Assistenza Primaria ad attività oraria per i medici in formazione”***) che

*“1. Ai sensi dell’art. 34, co. 18 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale (A.C.N.) del 28 aprile 2022 (Rep. Atti n. 71/CSR del 28/04/2022) possono concorrere al conferimento:*

- a) i medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;*
- b) successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.*

...

- 2. Ai sensi dell’art. 34, co. 19, i medici in formazione di cui al comma 1 **sono graduati**, nel **rispetto dell’annualità di frequenza del corso** (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. In*

*caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione”.*

**1.6.** Non vi è altra plausibile ragione per cui interpretare la norma dell'A.C.N. e dell'Avviso pubblico nel senso di operare separate graduazioni per ciascuna delle due categorie di medici, subordinando integralmente la categoria di cui all'art. 12 co. 3 D.L. 35/2019 all'esaurimento delle graduatorie dell'allegato A) – e cioè presupponendo il previo esaurimento della graduatoria A) con attribuzione prioritaria degli incarichi anche ai medici di minore anzianità – , posto che la norma dell'art. 12 co. 3 cit., così come emerge dai lavori preparatori del D.L. 35/2019 e della Legge di conversione n. 60/2019, assolve alla sola funzione di *“sopperire alla contingente carenza di medici di medicina generale”* (v. *dossier* preparatorio [http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1112676/index.html?part=dossier\\_dossier1-sezione\\_sezione12](http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1112676/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione12)), senza configurare una categoria professionale di minore rilievo, cosicché il comma 3 dispone che, fino al 31 dicembre 2021, ai laureati in medicina e chirurgia idonei all'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che risultino già incaricati, per almeno 24 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni a far data dall'entrata in vigore del Decreto, è consentito l'accesso al corso stesso tramite graduatoria riservata, **senza borsa di studio e nei limiti di spesa previsti**.

**1.7.** Ne discende che le assegnazioni delle sedi, nella parte in cui prescindono dalla graduazione secondo il rispetto dell'annualità del corso, così come disposte in conformità alle separate graduatorie A) e B) dovranno ritenersi illegittime e andranno emendate in conformità.

**1.8.** Va altresì considerato che, diversamente opinando, si contravverrebbe al principio di buon andamento e parità di accesso (combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 Cost.) laddove venissero prioritariamente collocati medici con

minore anzianità di servizio e di annualità di corso inseriti nell'elenco A, a discapito di quei professionisti che abbiano all'attivo maggiore anzianità di corso, di laurea e di esperienza professionale; anzi: la contraddizione in termini risiede nel non valorizzare il dato esperienziale che discende dalle condizioni soggettive

### **ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus* emerge dai motivi su esposti.

Il *periculum in mora* discende dalla necessità di assicurare un corretto ordine nel conferimento degli incarichi, onde prevenire, nelle more della definizione di merito, il consolidamento di posizioni illegittimamente assegnate, con conseguente pregiudizio per la corretta continuità del servizio assistenziale.

### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI**

Si chiede che l'adito Tribunale, in relazione in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, voglia autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e di ogni altro elemento riterrà utile ai fini dell'integrazione del contraddittorio secondo le modalità esecutive che intenderà fissare.

### **P.Q.M.**

**Si conclude perché l'adito Tribunale, previa integrazione del contraddittorio, voglia accogliere il ricorso con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.**

**Ai fini del contributo unificato, si attesta che il giudizio soggiace al pagamento di euro 650,00.**

**Napoli, 27 gennaio 2025**